Federazione Intesa Funzione Pubblica

COORDINAMENTO NAZIONALE
Ministero della Giustizia
giustizia@federazioneintesa.it

(denominata "Federazione UGL- INTESA Funzione Pubblica" fino al prossimo accertamento della rappresentatività - art. 19 CCNQ 7.8.98 modificato dal CCNQ 24.9.07)

Roma, 14/09/2015 prot.55
All.3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Al Capo di Gabinetto
Giovanni Melillo

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi
Mario Barbuto

Al Direttore Generale del personale e della formazione
Emilia Fargnoli

Al Direttore Generale della Contabilità e del Bilancio
Lucio Bedetta

Al Direttore Generale Sistemi Informativi Automatizzati
Pasquale Liccardo

Oggetto: tempo di viaggio e tempo di servizio per i dipendenti in missione.

La scrivente, da anni impegnata nell'approfondire (sperando di risolverle) alcune questioni che ritiene di rilevanza, anche strategica, per il personale del Ministero della Giustizia ripropone la problematica in oggetto allegando una delle ultime richieste alle quali rinvio, riportandomi integralmente (all.1).

La novità è invece rappresentata dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 settembre 2015 nella causa C-266/14 (all.2 e 3) che (magra consolazione) conferma quanto sostenuto da anni dalla scrivente Federazione. In particolare la Corte di giustizia dichiara che, nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale (come nel caso dei dipendenti cui è stata ordinata la missione), "il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva".

Ed ancora "La Corte ritiene che i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento. Infatti, durante tali spostamenti, i lavoratori sono sottoposti alle direttive del loro datore di

lavoro, che può modificare l'ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento. Durante il tempo di spostamento necessario – tempo il più delle volte incomprimibile – i lavoratori non hanno pertanto la possibilità di disporne liberamente e di dedicarsi ai loro interessi".

La problematica è stata da anni risolta dallo stesso Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

Nel Dipartimento O.G. la questione riguarda il personale inviato in missione per partecipare ad esempio a corsi di formazione o, come nel caso della DGSIA, il personale che deve spostarsi sul territorio per molteplici ragioni a tutti note.

Confidiamo che, dopo anni che rinnoviamo la richiesta, Quest'Amministrazione sia più sensibile e fattiva delle precedenti. Per risolvere la questione occorrerebbe, semplicemente, un po' di buona volontà ed un accordo sindacale!

Resto a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione anche documentale.

Cordiali saluti

Il Coordinatore Nazionale
Claudia Rossi

Prot. 04_2013_richiesta 20 | Sentenza Corte giustizia 10 settemb | Sentenza integrale Corte giustizia 10 se